



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE, ARMATO,
BLAZINA, BOSONE, BUBBICO e Mariapia GARAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2010

Istituzione del luogo elettivo di nascita

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento nasce dall'esigenza di tutelare e di valorizzare le piccole realtà locali, spesso sprovviste di strutture sanitarie, ma non per questo prive di storia, cultura e tradizioni ben radicate.

Accade infatti sempre più spesso che, a causa della mancanza nei piccoli centri di ospedali, istituti specializzati o case di cura, il luogo di nascita sia diverso da quello di residenza dei genitori.

Se da un lato, la nascita in strutture sanitarie adeguate all'assistenza ed alla cura delle partorienti e dei neonati ha determinato un notevole abbattimento dei rischi e delle complicanze sempre presenti in un evento come il parto, dall'altro ha comportato la drastica diminuzione delle registrazioni di nascita nei comuni privi delle stesse strutture sanitarie.

Ciò comporta che molti cittadini risultano nati in un comune diverso non solo da quello di residenza dei genitori, ma diverso anche da quello della propria residenza.

A queste considerazioni vanno aggiunti i disagi che i cittadini in questione incontrano per richiedere certificati e documenti, nonché il conseguente sovraccarico di lavoro per gli uffici dello stato civile, sedi delle strutture sanitarie dove avvengono i parti.

Per ovviare a questi problemi, il presente disegno di legge prevede che qualora la nascita avvenga in una struttura sanitaria situata in un comune diverso da quello di residenza dei genitori, gli stessi o la madre del bambino in mancanza del padre o nel caso in cui il padre non abbia riconosciuto la paternità del bambino, possono indicare nella dichiarazione di nascita il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta.

Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune di residenza dei genitori, sito comunque nell'ambito della stessa provincia di residenza.

In questo modo il presente disegno di legge è finalizzato a ripristinare il «collegamento» tra il luogo di nascita e quello di residenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del luogo elettivo di nascita)

1. Qualora la nascita avvenga in una struttura sanitaria situata in un comune diverso da quello di residenza dei genitori, gli stessi o la madre del bambino in mancanza del padre o nel caso in cui il padre non abbia riconosciuto la paternità del bambino, possono indicare nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396.

2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune di residenza dei genitori, sito comunque nell'ambito della stessa provincia di residenza. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare è quello della madre.

Art. 2.

(Adeguamento delle norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400 e successive modificazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di garantirne l'adeguamento alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, provvede all'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile alle disposizioni introdotte dalla presente legge.